

N. R.G. 492/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Dania Mori

Presidente

dott. Anna Primavera

Consigliere

dott. Fabrizio Nicoletti

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **492/2019** promossa da:

██████████ SRL (C.F. ██████████) (C.F. ██████████)
██████████ (C.F. ██████████) con il
patrocinio dell'avv. ██████████

APPELLANTI

contro

██████████
██████████ contumace

APPELLATA

e con

██████████
██████████), con il patrocinio dell'avv.
██████████ e dell'avv. ██████████

INTERVENUTO

avverso

la sentenza n. 82/2019 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 22.1.2019



In data 24/05/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

“Piaccia alla Corte d’Appello di Firenze, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso:

a. riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Siena n. 82/2019 pubbl. il 22/01/2019 in RG n. 2692/2017, notificata il 24 gennaio 2019, per tutte le ragioni di cui in narrativa;

b. per l’effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 753/2017 del 11/05/2017 in R.G. 1369/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Siena, mandando conseguentemente assolti gli oppositori dalle somme ingiunte, per tutti i motivi esposti in narrativa;

c. rigettare le domande di parte ricorrente [redacted] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

d. accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano l’applicazione di interessi usurari e conseguentemente condannare la convenuta a restituire tutti gli importi ricevuti a titolo di interessi ed oneri e spese connessi all’operazione de qua e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dagli esponenti, il tutto oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. come modificato dall’art. 17 c. 1 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 dal dovuto al saldo nonché a risarcire tutti i danni di natura patrimoniale e non, patiti e patendi;

e. condannare [redacted] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire tutti gli importi versati in esecuzione del contratto di leasing n. 1160176 ex art. 1526 c.c.;

f. in ogni caso compensare le somme eventualmente riconosciute a [redacted] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con gli importi dovuti a favore degli esponenti a titolo restitutorio e/o risarcitorio;

g. accertare e dichiarare l’illegittimità dell’addebito a [redacted] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell’importo di € 33.195,50 oltre IVA (Euro 2553,50 per tredici mensilità dal 11.01.2016 alla data di riconsegna del 27.02.2017), richiesto da controparte a titolo di indennità per l’occupazione dell’immobile dalla data di risoluzione del contratto alla riconsegna dello stesso e per gli effetti mandare assolti gli esponenti da detto pagamento;

h. accertare e dichiarare l’illegittimità dell’addebito ai Signori [redacted] e [redacted] dell’importo di € 33.195,50 oltre IVA (Euro 2553,50 per tredici mensilità dal 11.01.2016 alla data di riconsegna del 27.02.2017), richiesto da parte ricorrente a titolo di indennità per l’occupazione dell’immobile dalla data di risoluzione del contratto alla riconsegna dello stesso e per gli effetti mandare assolti gli esponenti da detto pagamento;



i. in via subordinata sul punto, rideterminare l'importo dovuto a titolo di compenso per l'occupazione dell'immobile dalla data di risoluzione del contratto alla riconsegna dello stesso, mediante quantificazione anche in via equitativa;

j. in ogni caso compensare le somme eventualmente riconosciute a [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a titolo di indennizzo e/o compenso per l'occupazione dell'immobile con gli importi dovuti a favore degli esponenti a titolo restitutorio e/o risarcitorio;

k. Condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese di lite ivi compresi i compensi di avvocato ex DM 55/2014.”

Per la parte appellata:

“In via preliminare e/o pregiudiziale:

-dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 82/2019, emessa dal Tribunale di Siena in data 22 gennaio 2019, pubblicata sempre in data 22 gennaio 2019, nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 2692/2017, notificata in data 24 gennaio 2019, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atti e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;

-dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 82/2019, emessa dal Tribunale di Siena in data 22 gennaio 2019, pubblicata sempre in data 22 gennaio 2019, nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 2692/2017, notificata in data 24 gennaio 2019, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atti con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;

Nel merito:

-nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da [REDACTED] S.r.l. e dai Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 82/2019, emessa dal Tribunale di Siena in data 22 gennaio 2019, pubblicata sempre in data 22 gennaio 2019, nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 2692/2017, notificata in data 24 gennaio 2019.

Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio di primo grado

Con il decreto ingiuntivo n. 753/2017, il Tribunale Ordinario di Siena, su ricorso di [REDACTED]



██████████ S.p.A., ingiungeva a:

1) ██████████ s.r.l. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il pagamento entro 40 giorni, dei seguenti importi e precisamente:

- quanto ad € 211.215,03 in relazione al contratto di locazione finanziaria N. 1160176, di cui € 156.005,47 per pretesi canoni e spese insoluti ed € 55.209,56 per interessi di mora;

- quanto ad € 33.195,50 oltre IVA (Euro 2553,50 per tredici mensilità dal 11.01.2016 alla data di riconsegna del 27.02.2017), a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile dalla data di risoluzione del contratto alla riconsegna dello stesso.

2) ██████████ in qualità di fideiussori del contratto di leasing n. 1160176, altresì il pagamento dei seguenti importi e precisamente:

- quanto ad € 211.215,03 in relazione al contratto di locazione finanziaria N. 1160176, di cui € 156.005,47 per pretesi canoni e spese insoluti ed € 55.209,56 per interessi di mora;

- quanto ad € 33.195,50 oltre IVA (Euro 2553,50 per tredici mensilità dal 11.01.2016 alla data di riconsegna del 27.02.2017), a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile dalla data di risoluzione del contratto alla riconsegna dello stesso.

Avverso tale decreto proponevano opposizione la debitrice principale ed i due fideiussori contestando la quantificazione del credito e rilevando l'assenza di prova dello stesso.

Gli oppositori contestavano altresì l'applicazione di interessi usurari nonché la legittimità dell'indennità di occupazione dell'immobile.

I signori ██████████ poi, contestavano l'operatività della fideiussione

Alla prima udienza del 19.12.2017 la parte opposta eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.



Il Giudice invitava parte opponente ad adire il mediatore civile nel termine di gg. 30 giorni, sospendendo per due mesi il giudizio e rinviando per l'eventuale prosecuzione all'udienza del 27 marzo 2018 ore 9.30;

La mediazione non veniva instaurata da alcuna delle parti.

Con istanza depositata in data 15 marzo 2018, gli attori opposenti chiedevano un rinvio dell'udienza del 27 marzo 2018, al fine di consentire l'esperimento della procedura di mediazione.

Il Giudice di prime cure rinviava la causa all'udienza del 30.10.2018 per precisazione delle conclusioni, alla quale veniva trattenuta in decisione.

La sentenza impugnata

Con la sentenza n. 82/2019 pubblicata il 22.1.2019 il Tribunale di Siena così:

"dichiara improcedibile l'opposizione e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

condanna in solido gli opposenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.000 per compenso di Avvocato, oltre accessori come per legge".

In particolare, il Giudice di primo grado riteneva perentorio il termine assegnato per introdurre la mediazione, con conseguente inammissibilità dell'istanza di proroga, e richiamava la Sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 della Corte di Cassazione per affermare che l'onere di introdurre la procedura gravava sul debitore opponente.

Dalla mancata introduzione della mediazione, pertanto, veniva fatta derivare l'improcedibilità dell'opposizione.

Il giudizio di appello

Con atto di citazione, regolarmente notificato, [REDACTED] Srl, [REDACTED] e [REDACTED] (di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello [REDACTED] Spa non in proprio ma in nome di [REDACTED] (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.



Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:

- 1) Erroneità e/o illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui attribuisce natura perentoria al termine per instaurare la mediazione;
- 2) Erroneità e/o illegittimità della sentenza di primo grado nella parte relativa al soggetto onerato dell'instaurazione della mediazione

Chiedevano pertanto gli appellanti di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, insistendo nel merito per le domande proposte in primo grado, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Nessuno si costituiva per [REDACTED] Spa.

Interveniva invece in giudizio [REDACTED] Srl in nome e per conto [REDACTED] Srl e di [REDACTED] Srl (di seguito INTERVENUTA), dichiarando che vi era stata una successione nel diritto controverso.

Quanto al merito, la parte intervenuta contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 24/05/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.

I. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di [REDACTED] Spa.

Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte intervenuta. Tale norma, pur dopo la novella del 2012, richiede all'appellante, al pari di quanto



già avveniva nel vigore della precedente formulazione, di articolare i motivi di gravame in una parte volitiva - vale a dire l'individuazione dell'oggetto e della latitudine della cognizione devoluta al giudice di appello - ed una parte argomentativa - vale a dire l'esposizione delle ragioni di erroneità di ciascuna delle statuizioni impugnate. Tuttavia, è ormai pacifico in giurisprudenza che, da un lato, la specificità delle censure rivolte alla sentenza impugnata deve proporzionarsi all'ampiezza ed alla specificità della motivazione della stessa (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 27199/2017) e, d'altro lato, "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanzarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 23781/2020).

Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge come chiarite in via pretoria, risultando indicate in maniera comprensibile le ragioni di doglianza, come sopra accennate, unitamente alle modifiche richieste, col corredo di un apparato argomentativo più che proporzionato all'ampiezza e al grado di approfondimento raggiunto nella corrispondente parte della sentenza gravata.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

II. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.

La parte appellante critica la decisione nella parte in cui è stato ritenuto perentorio il termine assegnato per la mediazione, e pertanto non è stata concessa la proroga del termine da questa richiesto.

A tale riguardo si ritiene che, per quanto il termine fissato dal Giudice per l'introduzione della mediazione sia di carattere ordinatorio, (cfr. art. 152, comma secondo cpc, non essendo stato previsto espressamente come perentorio dalla



legge), certamente non può essere superato il termine finale determinato dal Giudice con la fissazione dell'udienza di rinvio, il che significa che ogni eventuale proroga va chiesta e concessa senza superare tale termine finale.

Intervenendo in tema di mediazione delegata, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che "In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021).

Analoghi principi possono trovare applicazione nell'ipotesi prevista dal primo comma del richiamato art. 5, laddove il termine per introdurre la procedura sia assegnato dal Giudice.

Una volta decorso anche tale termine si determina certamente l'effetto processuale fissato dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, senza che possano essere concesse successive proroghe.

Come è stato correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, infatti, la previsione della sanzione processuale dell'improcedibilità del giudizio si concilia esclusivamente con la natura perentoria del termine, sia pure valutato nel suo complesso. E' infatti evidente che, laddove il termine finale fosse esclusivamente ordinatorio, la previsione di una così grave sanzione processuale sarebbe assolutamente inutile, posto che non sarebbe destinata ad operare.

III. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.

Gli appellanti contestano la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il mancato esperimento della procedura di mediazione determinasse la caducazione del giudizio di opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Come è noto, successivamente alla proposizione dell'appello la Corte di Cassazione ha disatteso l'orientamento precedentemente espresso dalle Sezioni



Semplici, e fatto proprio dal giudice di primo grado, ed ha espresso il seguente principio di diritto: «*Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo*».

E' stato infatti evidenziato che, dal punto di vista lessicale, la normativa di riferimento in più punti indica che il soggetto che esperisce la mediazione è colui che vanta un diritto, che nel provvedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto.

Dal punto di vista sistematico, evidenzia la Suprema Corte che «*instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione*».

Viene evidenziato, inoltre, che «*non vi è possibilità di assimilazione tra l'inerzia "sanzionata" con l'esecutività del decreto a norma dell'art. 647 cit., perché un processo non è stato neppure instaurato o, se lo è stato, si è estinto de iure per mancata costituzione, e la attivazione del giudizio seguita da tempestiva costituzione, espressione, all'opposto, della volontà di difendersi*». In altri termini, poiché l'opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione - che è, in concreto, l'unico rimedio processuale che la legge gli riconosce in presenza di un provvedimento monitorio - ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico sarebbe un'evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle due situazioni.

Si rappresenta poi che la Corte Costituzionale «*ha ricordato che le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché ricorrano certi limiti ... La giurisprudenza costituzionale, quindi,*



fornisce un ulteriore e decisivo argomento nel senso che si è delineato. Dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, le Sezioni Unite non possono che preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale".

Il Giudice di primo grado, pertanto, ha applicato un principio diametralmente opposto a quello espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, e seguito dalla successiva giurisprudenza di merito.

Va però evidenziato che nel caso in esame il Giudice, nell'assegnare il termine per introdurre la mediazione, aveva espressamente posto l'onere a carico dell'opponente, coerentemente con i principi giuridici da lui seguiti.

Occorre pertanto chiedersi se tale specificità del caso concreto possa consentire di discostarsi dal principio giuridico espresso dalle Sezioni Unite.

La risposta al quesito non può che essere negativa.

L'art. 5 del D.L.vo 28/2010, infatti, fissa al primo comma un principio generale in base al quale l'onere di introdurre la procedura, prevista quale condizione di procedibilità dell'azione, incombe su colui che intende avanzare la domanda.

Come chiarito dalle Sezioni Unite, colui che avanza la domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è certamente il convenuto opposto.

Tale principio non è derogabile da parte del Giudice, posto che la ratio della previsione della condizione di procedibilità è quella secondo la quale è colui che intende promuovere l'azione a dover previamente ricercare le vie di soluzione alternativa della controversia.

Il secondo comma della medesima disposizione concede al Giudice di assegnare autonomamente un termine per introdurre la mediazione, che diverrà anche in questo caso condizione di procedibilità.



La norma ha un ambito di applicazione evidentemente diverso, essendo ampliato il novero delle cause nelle quali il potere può essere esercitato e prolungato il termine entro il quale il potere può essere esercitato.

Anche in questo caso, comunque, la norma non concede al Giudice la possibilità di scegliere la parte da onerare dell'incombente.

E' quindi evidente che anche in tale ipotesi trova applicazione il principio generale fissato dal primo comma, ovvero che la conseguenza della mancata introduzione è l'improcedibilità dell'azione.

Nel caso in esame, quindi, a prescindere dal contenuto del provvedimento del giudice, la conseguenza della mancata introduzione della procedura di mediazione non può che essere quella fissata dalla norma, ovvero l'improcedibilità dell'azione, da intendersi la domanda introdotta con il ricorso monitorio.

IV. Le domande che la parte appellante pone come conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di appello non possono trovare accoglimento.

Viene infatti richiesto di disporre in sede di giudizio di appello la mediazione non esperita in primo grado, insistendo all'esito per le domande proposte.

In realtà, però, la disposizione normativa è chiara al riguardo nel prevedere che la conseguenza del mancato rispetto del termine assegnato al Giudice è la dichiarazione di improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

V. L'appello deve pertanto essere accolto, con riforma della sentenza impugnata nel senso di revocare il decreto ingiuntivo opposto.

VI. A fronte del mutamento di giurisprudenza di legittimità consolidatosi nella precitata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (intervenuta dopo l'introduzione del presente giudizio) e dell'ondivaga giurisprudenza di merito registratasi sulla questione nel passato, ritiene la Corte che sussista uno dei presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. e, segnatamente, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, di talché le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.



P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da [REDACTED] Srl, [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in nome e per conto di [REDACTED] [REDACTED] con l'intervento di [REDACTED] Srl in nome e per conto di [REDACTED] e di [REDACTED] Srl, avverso la sentenza n. 82/2019 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 22.1.2019, così provvede:

1. Dichiarare la contumacia di [REDACTED] Spa;
2. Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara improcedibile l'azione proposta da [REDACTED] Spa in nome e per conto di [REDACTED] e revoca il decreto ingiuntivo n. 753/2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Siena;
3. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Firenze, camera di consiglio del 30 settembre 2022

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Fabrizio Nicoletti

Il Presidente
dott. Dania Mori

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

